



Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza del Sindaco n. 43 del 07/04/2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19: NORME COMPORTAMENTALI ALL'INTERNO DI PARCHI, VILLE, GIARDINI PUBBLICI

IL SINDACO

VISTO:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 9, secondo cui “[...] Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]”;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021 e **2 Marzo 2021**;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- l'art. 11, comma 1, del predetto D.P.C.M. 2 marzo 2021, applicabile anche nelle zone rosse in forza di quanto disposto dall'art. 39, secondo cui “Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

- l'art. 27, comma 1, applicabile anche nelle zone rosse in forza di quanto disposto dall'art. 39, secondo periodo, del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui “Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”;

- l'art. 41, del medesimo D.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui, tra l'altro, “Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva” (comma 1) e “E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale” (comma 2);

DATO ATTO che risulta fondato il ricorso dell'Ente allo strumento di cui all'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 in quanto:

- la normativa emergenziale pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

- non è possibile garantire che l'accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di interpersonale di almeno un metro;

- per effetto della disposizione statale, che consente nelle zone rosse in cui questo Comune ricade, la sola attività di consegna a domicilio e di asporto di cibi e bevande fino alle ore 22.00, l'accesso a parchi e giardini pubblici, luoghi deputati al consumo di alimenti e bevande per la presenza di posti a sedere, non consente di garantire adeguato e verificabile rispetto della disposizione che vieta il consumo di cibi e bevande nei locali per attività di ristorazione e nelle immediate adiacenze;

Vista la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021](#)

Vista l'Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”

Rilevato che persiste tutt'ora l'epidemia di Covid-19, ciò che rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema

Vista la [permanenza in zona rossa](#) della regione Emilia Romagna

VISTO l'art.32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO opportuno ricorrere al potere contingibile e urgente al fine di meglio fronteggiare l'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

DATO ATTO che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali ma intende rafforzarne l'efficacia sul territorio comunale al fine di contenere e contrastare meglio il diffondersi del virus COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

a far data dal 07 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 incluso, salva eventuale ulteriore proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico:

- il divieto nelle aree pubbliche dell'assembramento immotivato dei pedoni, con particolare riguardo ai soggetti che stazionano nelle aree pubbliche senza una motivazione legittima - in ogni caso salva la possibilità di transitare - secondo le norme già vigenti e con le motivazioni previste dalla normativa

statale, sui relativi percorsi pedonali e ciclabili, nonché sulle piazze e sulle aree pubbliche e per l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti, nel rispetto delle distanze minime interpersonali di almeno un metro.

- Il divieto di accesso a parchi e giardini pubblici da parte di soggetti con sintomi influenzali o febbre se questa risulta superiore ai 37,5°;
- il divieto di consumo di cibi e bevande da asporto nelle aree pubbliche del territorio (piazze, parchi, giardini);
- il divieto di seduta su panchine e presso tavoli nelle aree pubbliche a meno di un metro di distanza interpersonale;
- l'obbligo di utilizzo di mascherina atta a coprire naso e bocca al fine della protezione dal contagio;

i minori di età inferiore ad anni 6 non sono sottoposti all'obbligo di cui al precedente comma 5 di utilizzo della mascherina, restando comunque fortemente raccomandato anche per gli stessi l'utilizzo della mascherina o di altro indumento di protezione di naso e bocca;

Resta consentito, come previsto dalle normative nazionali, svolgere all'aperto e a livello individuale - rispettando le distanze minime di metri 2 - le attività motorie e sportive come predisposto dal DPCM 2 marzo 2021;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Bologna;

AVVERTE

- L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce violazione dell'art. 4 del D.L. 19/2020 con sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

- Che della presente ordinanza ne sarà data massima diffusione attraverso il sito internet del Comune e gli altri mezzi di informazione per assicurare la massima conoscibilità da parte della popolazione locale.

Lì, 07/04/2021

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)